


Dati di riferimento assicurazioni sociali 2025



LPP

Rendite	
U/D: 65	6,80% AV* con interessi
U/D: AI	6,80% AV* senza interessi
*AV: avere di vecchiaia	
Rendite per la vecchiaia*	100%
* L'età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 58 anni.	
Rendite per figli di pensionati	20%
Rendita per invalidità*	100%
* stessa classificazione come per le rendite AI dell'AVS.	
AI - Rendita per figli	20%
Prima del pensionamento AI e dopo il pensionamento per vecchiaia:	
Rendita vedovile	60%
Rendita orfani	20%

AVS / AI

Rendite	
Rendita AVS semplice	100%
Rendita coppie plafonata max.	150%
Rendita vedovile	80%
Orfani di 1 genitore	40%
Orfani di 2 genitore	60%
AI - rendita per figli	Dal grado AI ≥ 40%
Età ordinaria pens. Donne	65
Età ordinaria pens. Uomini	65
Rendite AI	
< 40 %	Nessuna rendita
40 % - 49 %	Graduazione della quota di rendita dal 25% al 47.5%
50 % - 69 %	La quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità
70 % - 100 %	Rendita intera d'invalidità

LAINF

Rendite LAINF		
Vedova/Vedovo	40 %	} max. 70 %
Orfani di 1 genitore	15 %	
Orfani di 2 genitori	25 %	
Invalidità	80 %	
Complementare (Decesso/Invalidità)	90 %	con il 1 pilastro
Indennità giornaliera	80 %	dal 3 giorno

Finanziamento secondo il sistema di capitalizzazione

Formazione di un patrimonio, composto da contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, dal tasso d'interesse annuo LPP e dagli accrediti di vecchiaia annuali. Il contributo LPP varia in base all'età, al salario, e alla percentuale di risparmio definita nel piano di previdenza.

Accrediti di vecchiaia annuali

Uomini	Donne	
25 - 34	25 - 34	7 %
35 - 44	35 - 44	10 %
45 - 54	45 - 54	15 %
55 - 65	55 - 64	18 %

Finanziamento: il contributo dei datori di lavoro deve essere per lo meno pari alla somma dei contributi di tutti i dipendenti.

Finanziamento secondo il sistema di ripartizione

Contributi	½ contributi dipendenti	½ contributi datore di lavoro
AVS		8,7 %
AI		1,4 %
IPG		0,5 %
Total		10,6 %

A questo 10,6 % va aggiunto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione del 2.2% (1/2 dipendente/datore di lavoro) fino a CHF 148'200.

Salari annuali esenti da contributi:

CHF ≤ 16'800 raggiungimento età ordinaria e attività lucrativa

CHF ≤ 2'500 per salari marginali

Tassazione

Trattamento fiscale delle rendite LPP

Contributi ordinari esenzione dalle imposte e deducibilità
Riscatti volontari* deducibile dalle imposte dirette

*Ai sensi della LPP le prestazioni che risultano da un riscatto non possono essere versate in forma di capitale prima della scadenza di tre anni (periodo di blocco). Il periodo di blocco non si applica se i riscatti servono a colmare una lacuna dovuta a un divorzio.

Prestazioni*
in forma di rendite: imponibili come reddito al 100%

in forma di capitale per il pensionamento: imposta progressiva e aliquota di imposizione privilegiata variabile tra Cantoni.

in forma di capitale per il finanziamento della proprietà d'abitazioni: aliquota fiscale del comune di domicilio. Il rimborso dell'imposta è possibile fino ad un termine di tre anni a partire dalla restituzione del prelievo anticipato.

* tassazione alla fonte per i soggetti con domicilio fiscale all'estero.

Se esiste una Convenzione di doppia imposizione (CDI) fra la Svizzera e il Paese di domicilio, il rimborso dell'imposta alla fonte può essere richiesto dalla persona assicurata al Cantone in cui ha sede l'istituto di previdenza.